



STATUTO

DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

OHANA PARK ODV

Art. 1. Denominazione e sede

*È costituita con sede legale ad Andrano (Le) una associazione denominata **Associazione di Volontariato Ohana Park ODV** in conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.*

L'associazione ha sede legale in Andrano (LE) alla Via Antonio Meucci n. 26.

L'associazione potrà avere varie sedi operative dislocate sul territorio salentino. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. – Oggetto e scopo

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, artt. 1,2 e 4, l'associazione si propone di:

- art. 1 CTS Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.
- art. 2 CTS E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
- Art. 4 CTS co. 4 Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di



mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

ATTIVITÀ PRINCIPALI:

- lettera a) CTS interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- lettera i) CTS organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) CTS formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) CTS promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche **attività diverse** rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. In particolare l'associazione intende svolgere le seguenti attività diverse:

- ❖ promuovere iniziative (eventi, mostre, seminari) volte a valorizzare il territorio e l'ambiente, i beni comuni, le tradizioni, la cultura, l'artigianato, il turismo e le attività socio-assistenziali attraverso la partecipazione attiva di soggetti svantaggiati, quali giovani emarginati e/o a rischio emarginazione al fine di creare momenti di integrazione sociale e sviluppare il fine solidaristico dell'associazione.

Essa intende perseguire le proprie finalità avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

Inoltre, per le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si avvale anche delle forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.



L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali tranne quelle direttamente connesse o accessorie a quelle statuarie in quanto integrative delle stesse. (art. 10, comma 1, lett. C).

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 d. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3.- Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione e quello proprio delle strutture periferiche (se esistenti) è costituito da:

- * beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- * donazioni, lasciti, legati e contributi provenienti da soggetti pubblici o privati;
- * fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

Per lo svolgimento delle attività, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) fondo di rotazione iniziale costituito da quota associativa di euro 50 per ogni socio fondatore;
- b) versamenti derivati da chi aderisce all'Associazione;
- c) eventuale reddito derivato dal patrimonio;
- d) contributi a fondo perduto;
- e) introiti derivati dallo svolgimento di varie attività, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, contributi e/o rimborsi derivati da enti pubblici o privati;
- f) l'Associazione può inoltre ricavare fondi attraverso la conclusione con i terzi di contratti aventi natura commerciale;
- g) i versamenti del fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra indicato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso è possibile richiedere la restituzione di quanto versato;
- h) i soci che a seguito di invito scritto non adempiono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo, sospesi da ogni diritto sociale. Il protrarsi del mancato pagamento nei successivi due mesi, comporterà alla cancellazione del socio dall'Associazione salvo la comprovata impossibilità reale di adempiere al pagamento.
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

E' comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale (art. 10, comma 1, lett. d).

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

L'organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ne ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO II: I SOCI

Art. 4- Requisiti per diventare soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le capacità.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ammissione è annotata nel registro dei soci.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori dai soci ordinari. I soci fondatori sono coloro che compaiono dell'Atto Costitutivo. Per essere ammesso come socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota d'iscrizione deliberata dal Consiglio stesso. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa entro trenta giorni da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato. Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'Associazione e ha tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono diverse categorie di soci:

- **fondatori** sono coloro che intervengono all'atto costitutivo. Essi rimangono tali per la durata dell'Associazione. Versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- **ordinari** sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse;

- **onorari** sono enti e persone fisiche la cui aderenza all'Associazione sia stata espressamente richiesta dal Consiglio Direttivo in virtù del loro particolare contributo alla realizzazione degli scopi sociali.

I **sostenitori** sono gli enti e le persone fisiche che aderiscono agli scopi dell'Associazione condividendone gli ideali, potendo conferire un loro contributo economico libero e volontario, anche senza partecipare attivamente alla vita dell'Associazione stessa. Non sono pertanto annoverati tra i soci dell'associazione

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D. Lgs. n. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purchè non superino l'importo complessivo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5.- Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno medesimi diritti e doveri; in particolare i soci hanno diritto a:

- * Gli associati o partecipanti hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione (eleggere ed essere eletti).
- * Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- * Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto (art. 15, co. 3 CTS).

* I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

* Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Hanno comunque diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il socio deve pagare la quota, rispettare lo statuto e osservare le delibere degli organi sociali e a mantenere una buona condotta civile e morale all'interno dell'Associazione e fuori.

Art.6.- Perdita della qualifica di socio

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

* qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle disposizioni prese dagli organi sociali;

* qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.

* In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato ad attrezzature e ad ogni altro socio.

* Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

* In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o radiazione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stato vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

* Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione ha effetto a partire dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

Art.7.- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei soci
- * il Consiglio Direttivo;
- * il Presidente e il Vicepresidente;
- * il Segretario;

- 
- * il Tesoriere/cassiere;
 - * il Revisore dei Conti;
 - * il Presidente Onorario
 - * L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
 - * l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 8- L'assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta all'anno e deve essere convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data che verrà comunicato ai soci attraverso affissione nella bacheca della sede sociale o attraverso altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente che elegge un segretario durante la stessa.

Art.9.-Poteri dell'Assemblea

L'assemblea si radunerà almeno due volte all'anno.

I poteri dell'assemblea in via ordinaria sono:

- * approvare il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- * nominare i componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- * deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;



- * stabilire l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
 - * deliberare l'esclusione dei soci dall'Associazione;
 - * esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - * delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - * decidere la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
 - * approvare il programma annuale delle attività;
 - * determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - * deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - * deliberare sulle questioni attinenti la gestione sociale;
 - * ratificare la nomina del Presidente Onorario deliberata dal Consiglio Direttivo.
- I poteri dell'Assemblea in via straordinaria sono:
- * deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - * deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - * deliberare la relativa devoluzione del patrimonio.

Art.10.- Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente (o in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai presenti) che elegge un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11.- Modifiche allo statuto e scioglimento

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati. Invece, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessariamente richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

TITOLO IV: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12.- Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 3 a 7 soci e nel proprio ambito nomina un Presidente, un Vice Presidente e un segretario con funzione di tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. I consiglieri devono essere soci dell'Associazione e durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla convocazione dell'assemblea con massima urgenza qualora venga meno la maggioranza dei componenti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- nominare il Presidente onorario.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.



Art. 13.- Poteri del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

Esso compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 14.- Presidente e Vice Presidente

Il presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio. Il Presidente può deliberare la rappresentanza ad altri membri del Consiglio. Egli stipula tutti gli atti o contratti relativi all'attività sociale, assume obbligazione per conto dell'Associazione e rilascia eventuale quietanza. Il Presidente propone al Direttivo la nomina del Presidente onorario.

Il vicepresidente, in assenza del presidente dovrà svolgere compiti e funzioni del Presidente.

Art. 15.- Convocazioni del Consiglio Direttivo e validità delle deliberazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. La convocazione è comunicata mediante lettera, fax, e-mail, contenente giorno, luogo e ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del consiglio almeno una settimana prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Il consigliere che non si presenta, invalidamente, per tre riunioni consecutive, decade.

Il consiglio direttivo dura in carica per due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 16.- Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione. Egli cura inoltre la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci, del Libro dei Verbali delle Assemblee e del Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 17.- Il Tesoriere



Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, di operare su conti correnti bancari nonché il potere di eseguire tutte le opportune operazioni finanziarie, nei limiti e nelle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. L'incarico di Tesoriere potrà essere revocato dal Consiglio Direttivo, mediante comunicazione raccomandata A/R, fax o Pec, in qualsiasi momento solo per giusta causa. In tal caso il Presidente assumerà le competenze sino a diversa nomina da parte del Consiglio Direttivo che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione di revoca.

Art.18.- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Esso dovrà redigere la sua relazione all'Assemblea dei soci relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni, ed i componenti sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra i non soci, avuto riguardo della loro competenza.

Art.19.- Presidenza onoraria

Il Presidente onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente fra i familiari stretti congiunti del Ten. Medico Mario Surano, la nomina viene ratificata dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

La funzione del presidente onorario è da ricondurre nell'opera volta al perseguimento delle finalità dell'Associazione negli anni.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

La carica decade solo su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti al vita associativa.

Il Presidente Onorario deve:

- accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno;
- condividere gli scopi sociali di cui all'art. 2

TITOLO V: II RENDICONTO

Art.20.- Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) contributi e quote associative;
- b) donazioni e lasciti;
- c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 del CTS, il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' dunque vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.21.- Bilancio e rendiconto

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS co. 1 e 2, gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Si rimanda a quanto previsto dal medesimo articolo co. 3,4, 5, 6 e 7 per le ulteriori previsioni ivi contenute. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.22.- Scioglimento

L'Associazione ha durata illimitata.

Secondo la norma contenuta nell'art. 9 CTS, in caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altri ETS, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organo di controllo (ex art. 3, comma 190, L. 662/1996) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23.- Normativa applicabile

Per quanto non previsto nel seguente statuto si applicheranno le norme di legge vigenti in materia di associazioni, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.